

Prot. n. _____

del

PIANO TECNICO-ECONOMICO-FINANZIARIO SERVIZIO V.I.T. (Verifiche Impianti Termici)

CONTRATTO RELATIVO AL "PROGETTO V.I.T."

(Verifiche Impianti Termici periodo 2018/2023)

* * * * *

Il **Comune di Chieti**, in persona di Paolo Intorbida Dirigente del Settore V, che interviene nel presente atto in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale **n. 397 del 29 giugno 2018** con sede in Chieti, Corso Marrucino, 81_66100 Chieti (Cod. Fis. 00098000698), in prosieguo anche "Comune" o "Ente",

E

la **O.P.S. S.p.A.**, in persona dell'Amministratore delegato *pro-tempore*, legale rappresentante, Nando Marinucci, che interviene giusta delibera del C.d.A. del 16/06/2016, con sede legale e amministrativa in Chieti, Via Padre U. Frasca -Centro DAMA- (Cod. Fis./P. IVA 01891040691), in prosieguo anche "OPS" o "Società"

premesse

- che il Comune, ai sensi dell'art.31, comma 3, Legge n.10/1991 ha il compito di procedere all'accertamento dell'effettivo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici, ubicati sul proprio territorio, al fine del contenimento dei consumi energetici;
- che l'espletamento di detto compito si risolve in funzioni amministrative imposte dalla legge, rivolte ai possessori di impianti termici della collettività di riferimento e contribuisce alla riduzione dei consumi dell'energia nonché alla tutela dell'ambiente e ad una maggiore sicurezza degli impianti termici;
- che il Comune, per il perseguimento del fine pubblico di cui è portatore e nell'ottica dei principi di efficacia, efficienza ed economicità che informano la propria azione, si è determinato nel senso di espletare le attività connesse alla funzione amministrativa per mezzo della OPS e con delibera di CC n. 278 del 28-11-2002, ha stabilito di procedere all'acquisizione di parte del capitale sociale della OPS SpA e pertanto alla data odierna ne detiene il 10,3%;
- che le attività di verifica degli impianti termici, da eseguirsi nel rispetto di appositi disciplinari tecnici, sono state affidate dal Comune con specifici contratti di servizio ripassati nel 2003, nel 2009 e da ultimo nel 2013;
- che al fine di consentire all'Ente la prosecuzione delle attività tecnico-amministrative alle quali è deputato dalla normativa in materia, l'art.8) della prefata convenzione contempla l'obbligo per la OPS di presentare all'approvazione del Consiglio dell'ente, un nuovo Piano tecnico-economico-finanziario atto a garantire, attraverso la prosecuzione delle attività, l'assolvimento della funzione amministrativa da parte dell'Ente;

- che la OPS, con nota prot. n° 2593/17 del 21/12/2017, trasmetteva all'Ente il Piano tecnico-economico-finanziario, redatto in ossequio alle previsioni normative di cui alla L. n°10/1991, nonché in ossequio alla Legge Regione Abruzzo 25 giugno 2007 n.17, recante attuazione della Direttiva 2002/91/CE;
- che il Consiglio Comunale, con deliberazione del 29 giugno 2018 n. 397, ha approvato il Piano tecnico-economico-finanziario predisposto dalla OPS, contenente le modalità procedurali dei controlli, i costi per l'erogazione del servizio, le consequenziali tariffe a carico degli utenti, distinte a seconda della "certificazione" o meno degli impianti e della loro potenzialità, nonché ogni altro dato comunque connesso e/o riferibile, unitamente allo "schema" di contratto ed al "disciplinare tecnico" del servizio;
- che, al fine di addivenire alla formalizzazione dell'affidamento delle attività afferenti le ispezioni e gli accertamenti sugli impianti termici, costituenti attività presupposte per l'assolvimento della funzione amministrativa demandata all'ente, viene sottoscritto il presente atto unitamente al disciplinare di servizio, per mezzo dei quali regolamentare modalità di controllo, da parte del Comune, sul corretto operato della società la quale, contestualmente, assume il ruolo di "organismo esterno" ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. q) Legge Regione Abruzzo n.17/2007.

Tanto premesso tra il Comune di Chieti e la società strumentale OPS, *ut supra* rappresentate, si conviene e stipula quanto segue:

Art.1) Premesse.

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone gli obiettivi a carattere generale.

Art.2) Oggetto del contratto e attività a carico della OPS

1. Con il presente atto il Comune demanda alla OPS l'esecuzione delle attività afferenti le ispezioni e gli accertamenti circa l'osservanza, da parte degli utenti, della manutenzione e del corretto esercizio degli impianti termici ubicati nell'ambito territoriale di riferimento, secondo quanto previsto dall'art. 31 comma 3 della Legge 10/1991.
2. La OPS, ai fini dell'esatta esecuzione delle attività ad essa demandate, deve effettuare quanto in appresso:
 - a) aggiornamento continuo del "Catasto degli impianti termici" già costituito ed implementato nei pregressi anni di esecuzione del servizio. Resta inteso che il Comune dovrà prestare la propria cooperazione nell'acquisizione di dati in ciò potendosi avvalere della previsione di cui all'art.17 del D.p.r. n°551/99.
 - b) accertamento degli impianti termici. Per accertamento si intende l'attività di controllo pubblico, in via esclusivamente documentale, volta alla verifica della conformità della documentazione prodotta ed alla conformità degli impianti, cui i documenti si riferiscono, alle norme vigenti in materia e del rispetto delle prescrizioni ed obblighi stabiliti. L'accertamento viene effettuato attraverso l'analisi delle "certificazioni"

conformi ai modelli previsti dalle norme vigenti in materia.

c) ispezioni sul campo di impianti termici di ogni potenzialità. Le ispezioni consistono nel controllo tecnico e documentale in sito, mirati a verificare che gli impianti siano eserciti e mantenuti nel rispetto delle norme vigenti i risultati delle ispezioni vanno riportati, a cura dei tecnici della O.P.S., sui Rapporti di Prova o Rapporti di Ispezione.

d) “validazione” dei Rapporti di Prova per mezzo di un soggetto di specifica competenza ed esperienza. Con la “validazione” la società assume la responsabilità in ordine alla correttezza delle operazioni di ispezione ed alla congruità dei dati tecnici accertati in sede di controllo e come risultanti dai Rapporti di Prova.

Il Comune riconosce come “validati” tutti i Rapporti di Prova inclusi nell’elenco di cui all’art.14 del Disciplinare ed inserito dal C.d.A. nella “relazione trimestrale” da trasmettere ai sensi dello statuto sociale. I Rapporti di Prova riportati nell’elenco vanno differenziati fra quelli effettuati su impianti “certificati” e quelli su impianti “non certificati” atteso che, per questi ultimi, i dati dei rispettivi utenti concorrono, ai sensi dell’art. 179 TUEL, all’accertamento delle corrispondenti tariffe come entrate del Comune.

e) gestione delle «diffide» agli utenti di impianti da ricondurre a norma e gestione degli «atti notori» trasmessi dagli utenti a seguito delle diffide ricevute nonché, ai fini delle attività relative alle riscossioni anche coattive da parte dell’Ente, notifica diretta della richiesta a mezzo del tecnico ispettore delle richieste di pagamento o predisposizione su supporto informatico delle richieste di pagamento relative alle ispezioni su impianti non certificati, elaborazione di elenchi contenenti i nominativi di quegli utenti che non hanno provveduto ai pagamenti;

f) eventuali segnalazione alle Autorità competenti, da individuare in base alla potenza nominale al focolare, dei nominativi degli utenti di impianti termici per i quali i tecnici ispettori abbiano evidenziato l’urgenza di segnalare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;

g) gestione dello “sportello informativo” a servizio della cittadinanza interessata, accessibile anche tramite Numero Verde;

h) esecuzione di un numero di ispezioni non inferiore al 5% degli impianti installati sul territorio, a norma dell’art. 5 della LR 17/2007, dando la priorità agli impianti non certificati, ai casi in cui si evidenzino situazioni di non conformità alle norme vigenti, con riguardo anche agli impianti più vecchi o per i quali, in generale, si abbia una maggiore indicazione di criticità, sia in ordine alla chiarezza dei rapporti di efficienza energetica, sia in ordine alla conformità degli impianti alle norme vigenti.

3. I punti che precedono costituiscono contenuti essenziali delle attività e, fermo restando che gli stessi non hanno carattere esaustivo, per quanto non enucleato le parti rinviano espressamente al Disciplinare del Servizio.

Art.3) Durata

1. In forza dei suoi contenuti e delle norme vigenti in materia di impianti termici, il Piano economico-finanziario approvato con delibera C.C. n° 397 del 29 giugno 2018, ha valore programmatico, con durata fino alla scadenza del terzo biennio in esso considerato, coincidente con il 31-12-2023, salvo quanto previsto al successivo Art. 10 (*Riformulazione del Piano*).

Art.4) Corrispettivo e modalità di pagamento

1. Il corrispettivo dovuto dal Comune alla società è determinato pari al totale delle entrate realizzate per ogni annualità di riferimento dal Comune di Chieti, sommando le entrate per le "certificazioni" e le entrate a fronte delle ispezioni d'ufficio, ivi incluse le entrate per dinieghi di accesso, al netto degli eventuali importi rimborsati o convertiti per mancato utilizzo dei bollini da parte delle imprese di manutenzione, previo scorporo dell'IVA, aliquota di legge.

2. Il corrispettivo viene erogato attraverso:

- a) Un canone annuale fisso e costante, come rinveniente dal Piano, pari ad € 117.000,00 oltre IVA di legge da corrisponderci anticipatamente in quattro rate trimestrali di € 29.250,00 cadauna oltre IVA di legge.
- b) Una parte variabile da applicarsi nel primo anno del biennio, costituita dalle ispezioni eseguite nel

primo anno, calcolata come segue:

$$\text{CoV1} = (\text{IspA1} * \text{TiA} + \text{IspB1} * \text{TiB} + \text{IspC1} * \text{TiC})$$

dove:

CoV1 = Corrispettivo variabile primo anno del biennio;

IspA1 = Numero isp. a pagamento, primo anno, impianti tipologia A: P<35kW

TiA = Tariffa ispezioni impianti della tipologia A: P<35kW;

IspB1 = Numero isp. a pagamento, primo anno, impianti tipologia B: 35 kW =<P<116 kW;

TiB = Tariffa ispezioni impianti della tipologia B: 35 kW =<P<116 kW;

IspC1 = Numero isp. a pagamento, primo anno, impianti tipologia C: P>=116 kW;

TiC = Tariffa ispezioni impianti della tipologia C: P>=116 kW.

NB: per "P" si intende la potenza al focolare.

- c) Una parte variabile a conguaglio, in aumento o in diminuzione, da effettuarsi a fine biennio, calcolata

come segue:

$$\text{CoVc} = [\text{IncC1} + \text{IncC2} + (\text{IspA} * \text{TiA} + \text{IspB} * \text{TiB} + \text{IspC} * \text{TiC})] * \text{CoSpGE} - 2 * \text{CAC} - \text{Cov1},$$

dove:

CoVc = Corrispettivo variabile a conguaglio;

IncC1= Incasso certificazioni primo anno del biennio;

IncC2= Incasso certificazioni secondo anno del biennio;

IspA = Numero di ispezioni nel biennio a pagamento impianti della tipologia A: P<35kW

TiA = Tariffa ispezioni impianti della tipologia A: P<35kW;

IspB = Numero di ispezioni nel biennio a pagamento impianti della tipologia B: 35 kW =<P<116 kW;

TiB = Tariffa ispezioni impianti della tipologia B: 35 kW =<P<116 kW;

IspC = Numero di ispezioni nel biennio a pagamento impianti della tipologia C: P>=116 kW;

TiC = Tariffa ispezioni impianti della tipologia C: P>=116 kW;

CoSpGE = Coefficiente moltiplicativo atto a considerare le spese di gestione Ente pari a 1-1%

(spese ente) = 0,99

CAC = canone costante;

CoV1 = Corrispettivo variabile primo anno del biennio;

NB: per "P" si intende la potenza al focolare.

3. Ai fini del pagamento delle somme di propria spettanza, derivanti dalle attività svolte a far data dal primo gennaio 2018, la OPS deve presentare al Comune regolari fatture o note di variazione.
4. Il Comune dovrà provvedere alla materiale erogazione dei corrispettivi entro novanta giorni dalla presentazione delle fatture. Ai sensi del D.Lgs. n°231/2002, in caso di ritardo del pagamento protratto oltre i sessanta giorni, rispetto ai termini sopra indicati, dalla presentazione delle fatture, saranno automaticamente dovuti alla società interessi moratori pari al saggio semestrale vigente e come comunicato dal Ministero dell'Economia con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Le eventuali somme dovute dal Comune a titolo di interessi moratori saranno dalla stessa conteggiate e liquidate in uno al pagamento della fattura cui ineriscono. A fronte degli interessi percepiti, la OPS procederà all'emissione di corrispondenti fatture.
5. La OPS SpA provvederà direttamente ed a sue spese, alla richiesta del pagamento delle tariffe delle ispezioni d'ufficio, tramite raccomandata A/R ovvero tramite mezzo idoneo a provare la ricezione da parte dell'utente.
6. E' in capo alla OPS SpA l'obbligo di istruire tutte le pratiche e le istanze di utenti ed operatori del settore, provvedendo direttamente al riscontro delle stesse.
7. I corrispettivi sopra indicati sono esaustivi di tutti i costi legati agli adempimenti che la OPS dovrà effettuare per l'esecuzione del servizio a regola d'arte e secondo le norme vigenti, anche se non espressamente indicati nella documentazione contrattuale.
7. Si da formalmente atto che, nei rapporti con il Comune, non trovano applicazione gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n°136/2010 e s.m.i. attesa la natura della OPS di società *in house providing*.

Art.5) Norme e documenti che regolano il contratto

1. Il servizio dovrà essere erogato nel rispetto delle vigenti norme di cui alla Legge n°10/91, della Legge Regione Abruzzo n°17/2007, nonché delle norme tecniche (UNI, CIG) in materia di controllo degli impianti termici.
2. Sono parimenti vincolanti previsioni, prescrizioni, tempi, modalità e condizioni contenute nel Piano tecnico-economico-finanziario approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 397 del 29 giugno 2018 ed il *Regolamento per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti termici*.
3. Le modalità di organizzazione ed esecuzione del servizio, le relative prescrizioni tecnico-operative, gli adempimenti nei confronti del Comune al fine della dimostrazione della concreta esecuzione delle attività ed ogni altra previsione comunque afferente il servizio sono contenute nel Disciplinare Tecnico del Servizio

V.I.T. che, sottoscritto contestualmente al presente contratto, obbliga ed impegna entrambe le parti al rispetto di quanto in esso previsto e contemplato.

Art.6) Risorse umane e tecniche della società

1. La OPS dovrà erogare il servizio con risorse umane e tecniche idonee al perseguimento della pubblica funzione posta in capo al Comune.
2. L'esecuzione delle attività inerenti le ispezioni e gli accertamenti nonché ogni altro adempimento consequenziale agli stessi sarà assicurato dalla società tramite personale proprio o a mezzo di soggetti scelti secondo le norme vigenti per società a capitale pubblico.
3. La società è l'unico organismo di riferimento del Comune ed in quanto tale è l'unica responsabile dell'organizzazione e della corretta esecuzione del servizio nonché unica responsabile per inadempimenti nei confronti dell'Ente.
4. Per il proprio personale, la società è tenuta ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel CCNL praticato in azienda e negli accordi integrativi degli stessi, in vigore al tempo e nella località interessata dal servizio e anche dopo la scadenza degli stessi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se non aderente alle associazioni stipulanti e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione dell'impresa e da ogni qualificazione giuridica, economica e sindacale.
5. Attesa la natura della OPS di società strumentale "*in house providing*", la dotazione organica ed i livelli di inquadramento devono essere conformi alle statuizioni degli Enti soci che esercitano il "controllo analogo" ed alle norme di diritto del lavoro, commisuratamente alle mansioni svolte. Parimenti, le variazioni delle retribuzioni e la corresponsione di altre voci accessorie relative ad indennità, straordinari o compensi comunque denominati, possono essere erogate solo se risultano essere in linea con le politiche adottate dall'Ente per il proprio personale in ossequio alle disposizioni vigenti in materia di contenimento degli oneri contrattuali. La verifica del rispetto da parte della società di tale previsione è rimessa al Dirigente del Settore competente del Comune cui, dietro semplice richiesta, deve essere fornita debita documentazione ed i chiarimenti del caso, se richiesti.
6. Tutti gli obblighi e gli oneri antinfortunistici, assicurativi, previdenziali ed assistenziali relativi al personale dipendente sono a carico della società, la quale è la sola ed unica responsabile, anche in deroga a norme che disponessero l'onere del pagamento a carico del Comune o in solido, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Ente e di ogni indennizzo.
6. Il personale, così come gli amministratori e gli apicali, sono tenuti al rispetto del Codice Etico della società.
7. Durante l'espletamento delle mansioni, il personale della società deve mantenere un contegno riguardoso e corretto nei confronti degli utenti degli impianti termici, del personale del Comune ed in genere di terzi interlocutori.

8. Il personale addetto alle ispezioni sul campo dovrà recare ben visibile sul petto il tesserino appositamente confezionato recante il logo dell'Ente e dovrà attenersi al rispetto di tutte le norme per la sicurezza sul lavoro.
9. Nel corso delle visite ispettive il personale addetto deve astenersi dal fornire notizie e chiarimenti al di fuori di quelle che attengono al carattere eminentemente tecnico delle operazioni che vengono compiute.
10. In nessun caso il personale addetto alle attività sul campo potrà fornire agli utenti notizie atte a pubblicizzare ditte abilitate ai sensi del D.M. n. 37/2008 all'installazione e manutenzione degli impianti.
11. I dipendenti non potranno proporsi quali soggetti abilitati agli interventi di manutenzione neanche a titolo di cortesia o gratuito, al fine di non ingenerare nella collettività dubbi di sorta sulla corretta esecuzione e gestione del servizio.
12. La società dovrà irrogare, ai dipendenti che non osservino una condotta irreprensibile nello svolgimento delle proprie mansioni o che contravvengano alle direttive sopra enunciate, le corrispondenti sanzioni disciplinari previste nel CCNL praticato in azienda. Le segnalazioni del Comune in tal senso, anche con riferimento al tipo di sanzione, adeguatamente motivate, sono impegnative per la società.
13. L'acquisizione di forniture quali materiali, attrezzi, apparecchiature, software, cancelleria nonché di servizi in genere e quant'altro necessario per la corretta esecuzione delle attività deve essere effettuata da parte della OPS nel rispetto delle procedure di legge per l'acquisizione di beni e servizi da parte del Comune, in ossequio alla relativa programmazione, secondo previsioni ed entro i limiti di spesa come rinvenienti dal Piano economico-finanziario.

Art. 7) Infortuni e danni.

1. La OPS risponderà direttamente dei danni alle persone o cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, senza diritto di rivalsa o di compensi aggiuntivi da parte del Comune, salvo gli interventi a favore della società da parte di Compagnie assicuratrici.
2. La società, pertanto, si impegna a tenere manlevato l'Ente da ogni responsabilità, diritto, ragione, azione o pretesa che terzi dovessero accampare in dipendenza delle attività di ispezioni ed accertamenti sul campo e ciò senza alcun diritto di rivalsa o di compensi aggiuntivi in favore della società.

Art.8) Risoluzione per inattività della OPS

1. Nel caso in cui la società interrompa, senza giustificato e circostanziato motivo, l'erogazione del servizio per un periodo tale da pregiudicare gli adempimenti amministrativi di competenza dell'Ente, nonché nel caso in cui la società non provveda e/o non ottemperi alla effettuazione di attività previste dal presente contratto e dalle norme vigenti o disposizioni formalmente e motivatamente richieste dal Dirigente del Settore competente dell'Ente, questi, previa formale contestazione ed invito a fornire giustificazioni entro giorni quindici, potrà disporre la risoluzione del presente atto per inadempimento della società, con

esclusione di qualsiasi formalità legale, convenendosi sufficiente il preavviso di mesi sei a mezzo raccomandata AR.

Art.9) Diritti e prerogative del Comune.

1. Al fine di consentire all'Ente il concreto esercizio del "controllo analogo" concomitante, l'esecuzione del servizio ed il regolare adempimento di tutte le prescrizioni e modalità contenute nel presente atto e nel relativo Disciplinare Tecnico, saranno monitorate e verificate dall'Ente a mezzo del Dirigente del Settore competente.

2. Nell'esercizio delle proprie prerogative ed in qualsiasi momento, possono essere eseguiti controlli volti al costante monitoraggio delle prestazioni e della corretta erogazione dei servizi resi dalla società in esecuzione del presente contratto e relativo Disciplinare Tecnico.

3. I controlli volti all'accertamento della corretta e completa esecuzione delle attività possono essere eseguiti anche presso i locali della società ove il Dirigente dell'Ente, anche per mezzo di funzionari appositamente delegati, ha diritto di accedere per prendere visione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di dati, documenti, certificazioni pervenute e loro archiviazione, delle problematiche prospettate dagli utenti e/o eventuali istanze inoltrate dagli stessi, della corretta tenuta del Catasto impianti e del suo effettivo e costante aggiornamento, dei sistemi, criteri, modalità di programmazione delle visite ispettive e della loro concreta effettuazione.

4. Qualora all'esito dei controlli emergano necessità di migliorie operative o di altro genere, sarà onere della OPS procedere ad adeguare la propria azione agli indirizzi dell'Ente.

5. Per i fini che precedono, è rimessa al Dirigente del Comune la sindacabilità delle modalità organizzative del servizio e connessi poteri di veto ovvero di indirizzo, in ordine ad atti programmatori, organizzativi ed esecutivi delle attività costituenti la materiale estrinsecazione del servizio V.I.T., ivi incluse direttive circa le ispezioni da effettuare, per le quali si terrà in debito conto quale principio operativo delle disposizioni di cui all'art.5, commi 4 e 5 della legge Regione Abruzzo n.17/2007.

6. Le determinazioni e richieste del Dirigente dell'Ente sono vincolanti ed inderogabili per la società.

7. Sempre ai fini dell'esercizio del "controllo analogo", le "relazioni trimestrali" da trasmettere a cura della Società, in ossequio alla pertinente previsione dello statuto sociale, dovranno essere redatti con contenuti e modalità indicate nel Disciplinare Tecnico del Servizio.

8. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati) il Comune, "titolare" dei dati, designa la OPS quale "responsabile" ed "incaricata" del trattamento in modo che quest'ultima possa operare nel pieno rispetto della normativa posta a tutela della privacy. Eventuali adempimenti nei confronti del Garante saranno effettuati dalle parti per quanto di competenza e, se del caso, anche congiuntamente.

9. La società, in quanto depositaria della documentazione afferente le ispezioni, è formalmente incaricata della istruttoria delle pratiche connesse ad istanze e lamentele da parte degli utenti e sarà tenuta al loro diretto riscontro facendo menzione di tale potestà nella corrispondenza con l'utente ed inviando copia della stessa comunicazione all'Ente per doverosa conoscenza. La società sarà comunque soggetta alle determinazioni che dovessero essere adottate dall'Ente e, per quanto di competenza ed ove richiestane, dovrà fornire supporto, informazioni, chiarimenti e pareri.

Art.10) Riformulazione del Piano.

1. Resta inteso tra le parti che qualora nel corso di esecuzione del presente atto intervengano aggiornamenti normativi in materia di controllo sugli impianti termici, ovvero, nel caso in cui il Comune intenda procedere all'adeguamento del contributo a carico degli utenti, la OPS, previa formale e motivata richiesta da parte dell'Ente, dovrà procedere a riformulare il Piano economico-finanziario, prevedendo il ripianamento delle eventuali perdite di cui all'attuale Piano.

2. All'esito dell'approvazione di un «nuovo piano» da parte dell'Ente, sin da ora le parti si impegnano a modificare, integrare, novare o adeguare il presente atto e/o il relativo Disciplinare, ovvero stipulare "ex novo" altro contratto e/o Disciplinare, in modo da far corrispondere il servizio e la sua esecuzione alle nuove previsioni.

3. Analogamente dovrà procedersi nel caso in cui sia la società a proporre all'Ente l'adeguamento delle tariffe.

4. Le parti procederanno a verifiche intermedie, della attuazione del piano e del contratto, da effettuarsi entro giorni 30 dalla scadenza di ogni biennio e con le modalità del Disciplinare tecnico, per valutare l'opportunità di interventi correttivi ai quali dare attuazione entro 30 giorni successivi alla verifica.

5. All'esito delle risultanze della verifica, le parti adotteranno tutte le misure necessarie al perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario del servizio e qualora la verifica non determini una conferma o eventuale rimodulazione del piano tecnico-economico-finanziario e suoi allegati, potrà determinarsi una risoluzione contrattuale.

Art.11) Clausola di salvaguardia

1. Le parti si danno atto che la presente convenzione è conforme al Piano tecnico-economico-finanziario approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 397 del 29 giugno 2018 e convengono che, eventuali pattuizioni non conformi, saranno da intendersi nulle con conseguente impegno a procedere alla loro conversione in conformità alle previsioni del citato Piano.

2. Qualora nel corso di esecuzione delle attività i dati ipotizzati nel Piano dovessero oggettivamente determinare la mancata copertura dei costi dell'Ente e/o il mancato raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario-patrimoniale della OPS in ossequio ai margini operativi relativi a tutto il lasso

temporale previsto dal Piano, le parti si impegnano, sin da ora, a modificare i termini del presente contratto al fine del perseguimento dei rispettivi e necessari equilibri economico-finanziari, in ciò considerando vincolanti sia la copertura dei costi dell'Ente che i margini operativi della società, per importi pari a quelli indicati nel Piano approvato e per tutti i periodi di riferimento.

3. Resta comunque espressamente inteso tra le parti che, ove i rispettivi equilibri economico-finanziari non siano raggiungibili all'esito di quanto previsto nel comma precedente, le stesse si impegnano ad adeguare le tariffe da applicare all'utenza, dietro semplice richiesta in tal senso di una di esse, nel rispetto di quanto regolamentato nell'art.10) del presente atto.

Art.12) - Foro esclusivo

1. Le parti convengono che per qualsiasi controversia conseguente all'esecuzione e/o interpretazione del presente atto e del relativo Disciplinare sarà competente solo ed esclusivamente il Tribunale di Chieti.

Chieti, lì

Comune di Chieti

O.P.S. SpA